COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con atto del Consiglio comunale n. 18 del 20.04.2015

CAPO I - N0RME GENERALI

ART. 1
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1) - E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18 - comma 2 - del D.Lqs.15 novembre 1993, n.507, il servizio delle “Pubbliche affissioni ".

ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) - Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo I del l D.Lgs. 15 novembre l993, n 507, cosi come previsto dall'art.3 - comma 1 - del detto D.Lgs.
2) - La disciplina dell’applicazione dell'imposta sulla pubblicità e oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 3
GESTIONE DEL SERVIZIO

1) - Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito come previsto dall'art.25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) - in forma diretta.

b) - in concessione ad apposita azienda speciale, di cui all'art.22 comma 3 - lett. c) - della legge n.142/1990;

c) - in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507.

2) - Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3) - Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
4) - Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) - Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2) - Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere, inoltre, evidenziate le esigenze concernenti:

a) - l'organizzazione del personale;

b) - l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3) - Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4) - Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile” assumeranno la forma di "determinazione” e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all’albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5) - Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO
(Art.19 - comma 1 - del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 5O7)

1) - Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6
DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO
(Art.18 - comma 1 - del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 5O7)

1) - Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II -
SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE

ART. 7
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI
(Art.18 - comma 3 - del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

1) - La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in 74,20 mq per ogni mille abitanti.
2) - La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 8
RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI
(Art.3 - comma 3 - del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 5O7)

1) - La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) - alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 15%
b) - alle affissioni di natura commerciale: 80%
c) - a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 5%

100%

2) - Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 9
SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1) - Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12 - comma 3 - del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2) - Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 10
AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1) - L affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

.2) - L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.2 copie:

a) - della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) - relazione sulle caratteristiche dell'impianto

c) - planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) - disegno dell'impianto.

3) - L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

4) - Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 24, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

CAPO III
MODALITA'. PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART 11
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art.22 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

1) - Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2) - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3) - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4) - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta dl affissioni.

5) - Nei casi in cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6) - Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7) - Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8) - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £ 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9) - Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti 5 per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati al le pubbliche

affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10) - Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11) - Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12) - Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 12
CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1) - Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2) - Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per un periodo di almeno tre mesi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3) - Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili che fiscali, vigenti in materia.

ART. 13
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1) - L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2) - Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 11, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma ti dello stesso articolo 11.
3) - L'annullamento della richiesta di affissione, prevista dal comma 6 del precedente articolo 11, dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4) - L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5) - Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6) - Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà consegnato alla Croce Rossa Italiana.

CAPO IV - TARIFFE

ART.14 - TARIFFE
(Art.19 dei D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

1) - Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni previste dall’art.19 del D.Lgs. sopra richiamato, e le riduzioni e le esenzioni di cui ai seguenti artt.16 e 17 del presente regolamento.
2) - Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 15
MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1) - In relazione al disposto dell'art.3 - comma 6 - del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, questo Comune non e interessato a rilevanti flussi turistici.

ART. 16
RIDUZIONI DEL DIRITTO
(Art.20 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 5O7)

1) - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà;

a) - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.17;

b) - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;

e) - per gli annunci mortuari.

ART 17
ESENZIONI DAL DIRITTO
(Art.21 del D.Lqs.15 novembre 1993, n. 507)

1) - Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni

a) - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza,

e) - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g)- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 18
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME
(Art.19 comma 7 - del D.Lqs.15 novembre 1993, n. 507)

1) - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve esse- re effettuato contestualmente alla richiesta dei servizio secondo le modalità di cui all'art.9 del D.Lgs15 novembre l993, n 507.

2) - Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9 del D.Lgs.n.507/1993.

ART. 19
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

1) - Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35 - comma 4 - del D.Lgs.15 novembre 1993, n 507

2) - Il responsabile di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20
CONTENZIOSO

1) - Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) - alla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;

b) - alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs.31 dicembre l992, n 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART 21
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE – RIMBORSI – IMPORTI MINIMI (Artt.23 e 24 del D.Lgs.15 novembre 1993, n 507)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. La misura annua degli interessi nei limiti di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
5. Ai sensi dei commi 164, 165 e 168 dell'articolo 1 della citata Legge n. 296 del 2006, prevedere che:

- il rimborso delle somme versate e non dovute debba essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione;
- la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
- la misura minima entro cui i versamenti devono essere effettuati è € 1,00.

ART. 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1) - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23
PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

1) - Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1) - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.